



**Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore
«Gian Tommaso Giordani»**

*Liceo Classico – Liceo Scientifico – Liceo Scienze Umane
Economico Sociale – Istituto Tecnico Economico*



REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIERE GIOVANE AGGIUNTO

Questo regolamento è da intendersi come parte integrante del Regolamento di Istituto

Approvato dal Consiglio di Istituto
nella seduta del 30 gennaio 2020 con delibera n. 221

Via Orto Cappuccini 1 – 71037 MONTE SANT'ANGELO (FG)
Tel 0884 **56 49 63** / 56 11 20 Fax 0884 568070

PEO fgis001004@istruzione.it – PEC fgis001004@pec.istruzione.it – Sito Web www.giordani.edu.it

CF 83002760714 CM FGIS001004 CUU UFNNKI



Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore «Gian Tommaso Giordani»

Liceo Classico – Liceo Scientifico – Liceo Scienze Umane
Economico Sociale – Istituto Tecnico Economico



Premessa

Lo Statuto del Comune di Monte Sant'Angelo prevede all'art. 23 la figura del "Consigliere Giovane Aggiunto", che ha il compito di partecipare ai lavori del Consiglio Comunale ed ha la possibilità di intervenire in merito a tutti gli obiettivi previsti all'ordine del giorno.

Tale figura rappresenta una valida occasione per consentire la partecipazione diretta dei giovani della nostra città alle scelte più importanti intraprese in Consiglio comunale dall'amministrazione.

Lo Statuto comunale prevede che all'inizio di ogni anno scolastico i rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio di Istituto si riuniscano per l'elezione.

Art. 1 – Elettorato attivo e passivo

Secondo l'art. 23 dello Statuto del Comune di Monte Sant'Angelo l'elettorato attivo per l'elezione del Consigliere Giovane Aggiunto spetta agli studenti eletti quali rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio di Istituto, qualunque sia la loro età.

L'elettorato passivo per l'elezione del Consigliere Giovane Aggiunto spetta a tutti gli studenti iscritti regolarmente all'Istituto.

Art. 2 – La lista dei candidati

La lista dei candidati deve riportare:

- La componente di cui è composta la lista;
- L'elenco dei candidati, contrassegnati da numero arabo progressivo e indicanti, nome, cognome, luogo e data di nascita e l'eventuale sede di servizio.
- Una dichiarazione in cui i candidati accettano la candidatura.
- Può contenere anche un solo nominativo e al massimo 10.
- La lista NON può essere presentata dai candidati.

La lista può essere presentata da almeno 20 elettori almeno sette giorni prima delle elezioni.

Art. 3 – Regolarità della lista

La commissione elettorale dell'Istituto deve:

- Verificare che la lista sia sottoscritta dal numero adeguato di elettori.
- Verificare che siano presenti le dichiarazioni di accettazione e che siano debitamente firmate.
In caso mancasse firma, dichiarazione o il candidato non appartenesse alla categoria la commissione elettorale depenna il candidato dalla lista.
- Ridurre il numero di candidati inseriti in lista eccedenti il numero massimo consentito, cancellando gli ultimi nominativi.
- Comunicare attraverso l'affissione all'albo richiedendo la regolarizzazione entro tre giorni per le eventuali irregolarità nella lista.
- Redigere il verbale delle operazioni e delle eventuali regolarizzazioni dandone comunicazione mediante l'affissione all'albo entro i 3 giorni successivi alla data di scadenza del termine per la presentazione delle liste.
- Affigge all'albo e invia al seggio la lista elettorale definitiva.

Art. 4 – Procedura per l'elezione

La commissione elettorale per l'elezione del Consigliere Giovane Aggiunto è la stessa commissione elettorale d'Istituto, nominata dal Dirigente Scolastico per le elezioni dei rappresentanti dei Consigli di Classe e del Consiglio di Istituto.

Via Orto Cappuccini 1 – 71037 MONTE SANT'ANGELO (FG)

Tel 0884 56 49 63 / 56 11 20 Fax 0884 568070

PEO fgis001004@istruzione.it – PEC fgis001004@pec.istruzione.it – Sito Web www.giordani.edu.it

CF 83002760714 CM FGIS001004 CUU UFNNKI



Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore «Gian Tommaso Giordani»

*Liceo Classico – Liceo Scientifico – Liceo Scienze Umane
Economico Sociale – Istituto Tecnico Economico*



Art. 5 – Schede elettorali

Le schede devono riportare su entrambi i lati la dicitura “Elezioni del Consigliere Giovane Aggiunto”. Tutte le schede debbono, infine, recare l’indicazione del seggio e debbono essere vidimate mediante la firma del Dirigente Scolastico. Qualora la vidimazione non avvenga lo stesso giorno delle votazioni, le schede vidimate debbono essere custodite in plichi sigillati.

Art. 6 - Elezioni

La data della votazione sarà fissata dal Dirigente scolastico e coinciderà con la data e l’ora delle elezioni dei rappresentanti di classe degli studenti.

Ogni rappresentante degli studenti del Consiglio di Istituto potrà esprimere una sola preferenza, che sarà sempre personale e segreta. La preferenza potrà essere espressa con un segno accanto al nominativo del candidato o dei candidati. Prima di ricevere la scheda l’elettore dovrà firmare, nell’elenco degli elettori presente nel seggio, accanto al proprio nome e cognome.

Art. 7 – Attribuzione della carica

Le operazioni ai fini dell’attribuzione della carica spetta al Dirigente scolastico, in qualità di presidente del seggio elettorale, coadiuvato dal Direttore SGA in qualità di segretario verbalizzante.

Risulta eletto il candidato che ha avuto la maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità del numero di voti di preferenze tra due o più candidati della stessa lista, è proclamato eletto il candidato più anziano.

Al termine della procedura, il Dirigente scolastico procede mediante affissione all’albo, entro 48 ore, alla pubblicazione dell’elenco del consigliere eletto.

Art. 8 – Durata in carica

Il Consigliere Giovane Aggiunto dura in carica per un solo anno scolastico.

Art. 9 – Principali compiti e funzioni

Il Consigliere Giovane Aggiunto ha il compito di partecipare ai lavori del Consiglio Comunale ed ha la possibilità di intervenire in merito a tutti gli obiettivi previsti all’ordine del giorno. Per ogni altra funzione si fa riferimento all’art. 23 dello Statuto del Comune di Monte Sant’Angelo.

Art. 10 – Decadenza dalla carica

Decade dalla carica il consigliere che, a qualsiasi titolo, cessa di appartenere alle componenti scolastiche e, in particolare, lo studente che abbia conseguito il titolo finale di studio o che a qualsiasi titolo non sia più iscritto nella scuola.